



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL CONSIGLIERE GIURIDICO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° CG/0007542
del 11/02/2015
----- USCITA -----

*Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri*
Dipartimento Affari Giuridici e
legislativi
c.a. Avv. Antonella Manzione
PEC
Dagl.presidenzaconsiglio@preconsiglio.gov.
it

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante
"Costituzione del Servizio meteorologico nazionale distribuito
predisposto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.

Ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della seduta preparatoria del Consiglio dei Ministri, si trasmette, per l'esame preliminare, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, predisposto sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dal Gruppo di lavoro costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 febbraio 2013.

Il provvedimento in rassegna, che si trasmette corredato della relativa relazione illustrativa e delle schede inerenti l'Analisi dell'impatto della regolamentazione e l'Analisi tecnico normativa, recepisce le osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate in occasione dell'incontro istituzionale promosso da codesta Presidenza in data 29 ottobre u.s., nonché quelle formalmente espresse con successive note.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Franco Gabrielli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Decreto recante “Costituzione del Servizio meteorologico nazionale distribuito a norma dell’articolo 3-bis, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’articolo 87, quinto comma della Costituzione;

VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni ed, in particolare, l’articolo 3-bis, che disciplina il Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ed, in particolare, l’articolo 111 che istituisce il Servizio meteorologico nazionale distribuito;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, ed in particolare l’articolo 7 che regola l’autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla istituzione di apposite strutture di missione per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, alla cui istituzione provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, specificandone, in particolare, la durata temporanea;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con, modificazioni, dalla legge 9 settembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ed, in particolare, l'articolo 10;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2004, n.59, s.o.;

VISTA la legge 7 giugno 2000 n. 150;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, l'articolo 23, comma 12-quaterdecies;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ed, in particolare, l'articolo 99, concernente le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare;

VISTO il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 691 e 691-bis, che individuano tra i Servizi della navigazione, i servizi di meteorologia aeronautica facendo salve, nell'ambito della fornitura dei Servizi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

medesimi, le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui agli articoli 111 del decreto legislativo n.112 del 1998, e 3-bis, della legge n. 225 del 1992 prevedono rispettivamente l'istituzione di un unico Servizio meteorologico nazionale distribuito, dotato di autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa incaricato di svolgere compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, anche nell'ambito di accordi o trattati internazionali, mediante il concorso degli organi statali competenti in materia e delle regioni ovvero degli organismi regionali da esse designati, nonché l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono disciplinati i compiti del Servizio meteorologico nazionale distribuito nel rispetto della normativa vigente di settore;

CONSIDERATO che costituisce obiettivo prioritario dell'azione di governo istituire un sistema integrato degli organismi e delle strutture tecnico-scientifiche che operano, in ambito statale e regionale, nel campo della meteorologia e della climatologia mediante un'organizzazione basata su un coordinamento rafforzato delle stesse componenti al fine di:

- progredire nell'azione di omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti delle previsioni meteorologiche finalizzate all'uniforme attivazione delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- migliorare la qualità delle azioni svolte dalle diverse componenti nei settori della meteorologia e climatologia, grazie alla condivisione delle basi di dati, delle informazioni, delle tecnologie e delle specifiche professionalità, in una prospettiva di progressiva integrazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- migliorare l'efficienza delle risorse di finanza pubblica attualmente destinate allo svolgimento delle azioni di competenza delle diverse componenti, perseguendo economie di scala e superando possibili duplicazioni di attività ed interventi;

TENUTO CONTO, della partecipazione dell'Italia ad organizzazioni e programmi multinazionali in materia di meteorologia tra le quali, in particolare, l'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia (OMM), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), l'Agenzia europea per le applicazioni satellitari in meteorologia (EUMETSAT) e la Rete europea dei Servizi meteorologici nazionali (EUMETNET);

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del...

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1

(Costituzione del Servizio meteorologico nazionale distribuito)

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia e climatologia, è costituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito, di seguito denominato: "Servizio".
2. Al Servizio di cui al comma 1, dotato di autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, partecipano, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli organismi e le strutture che svolgono le funzioni e i compiti di cui al comma 1, afferenti, ai sensi della normativa vigente, alle Regioni ed alle Amministrazioni di cui all'articolo 7. Gli organismi e le strutture di cui al primo periodo sono i soggetti che svolgono attività di preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza meteorologica di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i soggetti a cui è affidato l'espletamento di servizi meteorologici, agrometeorologici e climatologici, nonché gli organismi e le strutture statali che assicurano la rappresentanza dell'Italia nelle sedi europee e internazionali e che sono responsabili del relativo contributo permanente.
3. La struttura organizzativa del Servizio è costituita dalla rete degli organismi e delle strutture individuati con le modalità previste al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

comma 5 e da una struttura di coordinamento operativo e di concorso nazionale costituita ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concorrono alle attività del Servizio nel rispetto dei propri statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri interessati o vigilanti, gli organismi e le strutture statali e previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per gli organismi e le strutture regionali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, è individuato e di seguito aggiornato l'elenco degli organismi e delle strutture di cui al comma 2, nonché sono determinate le relative modalità di partecipazione al Servizio. Con il decreto di cui al primo periodo, sulla base della capacità operativa e dei servizi erogati, ivi compresa l'attività svolta in regime di accordo o convenzione e le funzioni di rappresentanza nazionale esercitate in sede europea ed internazionale, sono altresì individuate le risorse umane strumentali e finanziarie con le quali è assicurata la partecipazione al Servizio, l'attività da esercitare con autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per lo svolgimento unitario dei compiti e delle funzioni istituzionali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. In sede di prima attuazione, ai fini dell'attivazione e del coordinamento scientifico, tecnico e amministrativo del Servizio, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile propone al Presidente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

del Consiglio dei Ministri l'istituzione di una struttura di missione e la sua durata, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, che per lo svolgimento delle proprie attività opera d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile con le disponibilità esistenti nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art.2

(Finalità del Servizio)

1. Il Servizio persegue le seguenti finalità:

- a) omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti delle previsioni meteorologiche finalizzate all'uniforme attivazione delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- b) condivisione delle basi di dati, delle informazioni, delle tecnologie e delle specifiche professionalità, in una prospettiva di progressiva integrazione al fine di migliorare la qualità delle azioni svolte dalle diverse componenti nei settori della meteorologia e climatologia;
- c) economicità nell'impiego delle risorse pubbliche destinate all'attività del Servizio, perseguendo economie di scala e superando possibili duplicazioni di attività ed interventi.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e di quanto stabilito al comma 3, il Servizio assicura il coordinamento e l'esercizio unitario delle attività, al fine di supportare le Autorità statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, alla tutela della salute e dell'ambiente nelle decisioni di rispettiva competenza, ivi comprese, in particolare, quelle da adottarsi nell'ambito del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico di cui



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

all'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni. Il Servizio assicura, inoltre, il supporto tecnico-scientifico alle predette Autorità per quanto riguarda gli aspetti connessi con la meteorologia e climatologia nel campo dello sviluppo sostenibile e ottimale dei territori e delle attività umane, della mobilità delle popolazioni e delle merci e della difesa nazionale.

3. Il Servizio fornisce conoscenze, informazioni e valutazioni meteorologiche e climatologiche, anche di natura previsionale, prioritariamente alle Autorità ed ai soggetti pubblici statali e regionali preposti alle funzioni di protezione civile, alla tutela della salute e dell'ambiente, anche nell'ambito di trattati o accordi internazionali; concorre all'attività del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico; garantisce lo svolgimento unitario dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 nonché la rappresentanza unitaria in sede internazionale. Le informazioni di cui al primo periodo, sono rese accessibili, secondo protocolli finalizzati a garantirne l'agevole comprensione, anche ai cittadini, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150.

4. Il Servizio coordina la programmazione delle proprie attività al fine di garantire il mantenimento e lo sviluppo delle prestazioni e dei livelli di servizio, già assicurati dagli organismi e dalle strutture di cui all'articolo 1, comma 2. Il Servizio svolge i propri compiti, le funzioni istituzionali e le conseguenti attività operative assicurandone, ove necessario, la continuità temporale, anche in funzione sussidiaria rispetto alle sue componenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art.3

(Funzioni istituzionali, compiti e attività)

1. Il Servizio svolge i propri compiti e funzioni secondo i principi di progressiva integrazione e cooperazione degli organismi e delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, assicura la rappresentanza nazionale unitaria nel contesto internazionale della meteorologia e climatologia e svolge il ruolo di servizio pubblico meteorologico nazionale nell'ambito e nel rispetto degli indirizzi formulati dall'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia (OMM).
2. Il Servizio fornisce, alle Autorità nazionali preposte alla difesa ed alla sicurezza, dati ed informazioni secondo i requisiti richiesti dalle stesse, assicurando, ove necessario, la sottoposizione dell'erogazione delle informazioni disponibili al controllo ed alle restrizioni sulla base di determinazioni assunte dall'Autorità di governo nazionale, per esigenze connesse alla difesa e alla sicurezza nazionale.
3. Il Servizio, nel rispetto della normativa di settore, svolge compiti conoscitivi, tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia e climatologia nelle seguenti aree di attività:
 - a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione, monitoraggio e sorveglianza, omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;
 - b) realizzazione, sviluppo e gestione di reti, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- c) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;
 - d) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;
 - e) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche ed applicate attività di ricerca e sviluppo.
4. In attuazione del disposto del comma 3, lettera a), il Servizio:
- a) sviluppa, realizza e distribuisce previsioni meteorologiche numeriche, deterministiche e probabilistiche, alle diverse scale spaziali e temporali, anche attraverso l'assimilazione di dati strumentali rilevati *in situ* e da piattaforme satellitari, rese disponibili anche dai diversi centri e consorzi europei competenti ed accreditati in materia ed in particolare dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF);
 - b) sviluppa, realizza e distribuisce applicazioni, prodotti e informazioni satellitari, resi anche disponibili dai diversi centri, consorzi ed agenzie europee competenti ed accreditate in materia di osservazione meteorologica e della terra ed in particolare dall'Agenzia europea per le applicazioni satellitari in meteorologia (EUMETSAT);
 - c) sviluppa, realizza e distribuisce analisi e previsioni a diverse scale spaziali e temporali, bollettini meteorologici con diverse periodicità, avvisi, analisi e previsioni specializzate, nonché elaborazioni climatologiche a medio e lungo termine, per applicazioni idrologiche e relative ai processi di trasporto e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

dispersione di sostanze e particolati in atmosfera, tra l'altro, per la sorveglianza della qualità dell'aria, per l'ottimizzazione e la tutela delle attività agricole e per la produzione energetica e per l'operabilità dei trasporti;

- d) assicura la veglia meteorologica e fornisce dati, informazioni e prodotti meteorologici e climatici per l'aviazione civile nell'ambito della navigazione aerea e per la navigazione marittima, secondo le prescrizioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale e assicurando la partecipazione nazionale al programma World Weather Watch (WWW) dell'OMM;
- e) assicura il monitoraggio e la previsione dell'evoluzione degli eventi meteorologici in atto, avvalendosi delle informazioni rese disponibili dalle reti e dai sistemi strumentali esistenti e sviluppando, a tal fine, specifici strumenti e procedure;
- f) realizza servizi e fornisce assistenza e consulenza tecnico-scientifica nelle materie di competenza, in favore delle Amministrazioni pubbliche, anche territoriali, nonché a soggetti terzi, assicurando la condivisione di linguaggi e contenuti e la relativa rappresentazione in modalità omogenee, ai fini di supportare l'uniforme capacità di attivazione delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

5. In attuazione del disposto del comma 3, lettera b), il Servizio:

- a) sviluppa, realizza, ottimizza la distribuzione territoriale, gestisce e mantiene le reti ed i sistemi nazionali per l'osservazione e il monitoraggio meteorologico e climatologico, al suolo ed in quota, comprese quelle ad alta risoluzione e la rete radar



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

nazionale, nonché le relative reti di telecomunicazione per la raccolta e la distribuzione dei dati a livello nazionale, europeo ed internazionale;

- b) garantisce misurazioni speciali di interesse nazionale quali quelle dell'anidride carbonica, dell'ozono e di altre sostanze, del livello di radioattività e della concentrazione delle ceneri vulcaniche in quota ai fini del monitoraggio e della caratterizzazione rispettivamente dei possibili cambiamenti climatici, del rischio nucleare e del rischio per la navigazione aerea;
- c) assicura, in forma unitaria, la partecipazione italiana ai processi volti alla standardizzazione e omogeneizzazione delle misure meteorologiche e climatiche secondo le linee guida dell'OMM e la loro conseguente convalida anche a livello europeo ed internazionale;
- d) promuove e coordina processi di integrazione e standardizzazione degli archivi storici di dati meteorologici e climatici esistenti ai fini della realizzazione di un unico archivio storico nazionale di cui cura la gestione e l'aggiornamento continuo, promuovendo anche accordi con altre reti osservative, anche private, operanti sul territorio nazionale;
- e) sviluppa, realizza, gestisce e mantiene anche ai sensi dell'articolo 4, le piattaforme per l'accesso, l'interoperabilità, l'interscambio e la condivisione in tempo reale dei dati, delle informazioni e dei processi elaborativi e valutativi.

6. In attuazione del disposto del comma 3, lettera c), il Servizio:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- a) concorre alla predisposizione delle linee guida per l'individuazione della figura professionale di meteorologo, e per l'identificandone delle qualifiche, delle competenze e degli standard formativi, anche ai fini del suo riconoscimento nell'ambito della normativa nazionale di settore;
- b) assicura la formazione, la qualificazione e la certificazione del personale negli ambiti e per le materie di propria competenza organizzando, secondo quanto prescritto dall'OMM, corsi di formazione e specializzazione, anche sulla base di apposite convenzioni con istituti, università ed enti di ricerca e ricorrendo eventualmente a soggetti privati qualificati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tali attività sono svolte assicurandone la coerenza tra i criteri dell'OMM e quelli definiti a livello europeo;
- c) certifica la qualità dell'informazione meteorologica e climatica secondo le normative vigenti in ambito nazionale ed internazionale;
- d) promuove e partecipa, sulla base di specifiche convenzioni con le università, alla realizzazione di corsi di laurea, master e dottorati di ricerca nelle materie di interesse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- e) elabora, aggiorna e distribuisce pubblicazioni inerenti la normativa meteorologica in conformità alle norme europee ed internazionali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- f) facilita l'accesso all'informazione, promuovendo lo sviluppo di piattaforme di comunicazione per favorire la diffusione dell'informazione meteorologica e climatica;
 - g) promuove la comunicazione istituzionale ai sensi della legge 7 giugno 2000, n.150 negli ambiti di propria competenza.
7. In attuazione del disposto del comma 3, lettera d), il Servizio:
- a) assicura, in forma unitaria, la rappresentanza nazionale in organismi e commissioni europee ed internazionali negli ambiti di competenza;
 - b) assicura, in forma unitaria, la partecipazione nazionale a progetti, programmi ed iniziative, negli ambiti di competenza, anche europee ed internazionali, anche mediante la nomina di propri rappresentanti;
 - c) assicura, in forma unitaria, la partecipazione nazionale, in coordinamento con l'Agenzia spaziale italiana, nei programmi spaziali di meteorologia e climatologia operativa realizzati dall'Agenzia europea per le applicazioni satellitari in meteorologia (EUMETSAT) e dall'Agenzia spaziale europea (ESA).
8. In attuazione del disposto del comma 3, lettera e), il Servizio:
- a) promuove e realizza attività specifiche di ricerca e sviluppo nelle materie di competenza;
 - b) partecipa, in collaborazione con enti di ricerca, università, centri e agenzie competenti ad attività di ricerca e sviluppo, anche nell'ambito di progetti e programmi europei ed internazionali,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

nelle quali sono richieste specifiche competenze nell'ambito della meteorologia e climatologia;

- c) favorisce e promuove la cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica per le materie di competenza nell'ambito di programmi ed organismi anche europei ed internazionali.

Art. 4

(Dati e informazioni)

1. I dati e le informazioni utili per la realizzazione dei compiti e delle funzioni del Servizio, acquisiti al suolo da reti e sistemi di monitoraggio, anche non strumentali, da piattaforme aeree e satellitari e da piattaforme navali, di proprietà di soggetti pubblici, sono resi disponibili, ove possibile in tempo reale, al Servizio che ne cura la raccolta e la gestione per le proprie finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera b).

2. Il Servizio concorre, per le materie di propria competenza, alle attività promosse e coordinate dall'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, ai sensi del comma 12-quaterdecies dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperatività e la condivisione anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientali.

Art. 5

(Organi e struttura organizzativa)

1. Sono organi del Servizio :



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- a) il Responsabile unico nazionale;
 - b) il Consiglio.
2. Il Responsabile unico nazionale ed i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Alla struttura di coordinamento operativo e di concorso nazionale della rete degli organismi e delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, è preposto il Direttore tecnico operativo di cui all'articolo 9, coadiuvato dal Comitato tecnico operativo di cui all'articolo 10, che durano in carica 3 anni, rinnovabili per una sola volta
4. E' organismo di consulenza tecnico-scientifica del Servizio, la Commissione meteorologica nazionale di cui all'articolo 8.

Art. 6

(Il Responsabile unico nazionale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'istruzione, università e ricerca e dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Responsabile unico nazionale, individuato nell'ambito di soggetti in possesso di elevata e specifica qualificazione scientifica o tecnica e di esperienza gestionale ed operativa di rilievo dirigenziale almeno quinquennale nelle materie di competenza del Servizio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2. Il Responsabile unico nazionale, il cui trattamento economico complessivo è stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ove il Responsabile sia individuato nell'ambito delle figure apicali e dei dirigenti, anche con contratto di diritto privato, degli organismi e delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, in alternativa a quanto previsto dal primo periodo, mantiene il trattamento economico complessivo in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Con il medesimo decreto, sono definiti gli indirizzi e le modalità di valutazione per lo svolgimento delle relative funzioni.

3. Il Responsabile unico nazionale:

- a) ha la rappresentanza del Servizio nelle sedi nazionali e internazionali e ne assicura l'unitarietà d'azione;
- b) convoca e presiede il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno, curando l'istruttoria degli argomenti e provvede all'adozione dei provvedimenti conseguenti, nonché nei casi d'urgente necessità, salva ratifica da parte del Consiglio nella prima riunione successiva;
- c) predispone per l'esame del Consiglio, sentita la Commissione meteorologica nazionale, il piano triennale delle attività;
- d) è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio e vigila sulle attività svolte dal Servizio.

4. Il Responsabile unico nazionale assicura le relazioni istituzionali, anche in ambito internazionale, la comunicazione anche istituzionale degli organismi e delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, i



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

rapporti con i mezzi di informazione, con la Commissione meteorologica nazionale e con gli altri soggetti esterni al Servizio.

5. Il Responsabile unico nazionale, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed al Consiglio una relazione annuale inerente le attività svolte dal Servizio.

6. Nei casi di accertate e gravi irregolarità nell'esecuzione degli indirizzi e degli atti deliberati dal Consiglio, il medesimo organo, con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei suoi componenti, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca del Responsabile unico nazionale.

Art. 7

(Il Consiglio)

1. Il Consiglio, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'istruzione, università e ricerca e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è composto dal Responsabile unico nazionale, che lo presiede, da un rappresentante di ciascuna Regione, da un rappresentante per ciascuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ciascuna delle seguenti Amministrazioni centrali: Ministero della Difesa, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo, pianificazione e programmazione delle attività del Servizio, ed in particolare:

- a) delibera il piano triennale delle attività;
- b) delibera gli atti organizzativi e gli atti regolamentari generali;
- c) adotta le procedure operative su proposta del Responsabile unico nazionale;
- d) nomina su proposta del Responsabile unico nazionale, il direttore tecnico operativo, individuato tra il personale di livello dirigenziale degli organismi e delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali nei settori di competenza del Servizio, sulla base di una valutazione di carattere fiduciario.

3. L'istituzione del Consiglio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione dei componenti a tale organo è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso, gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. Entro sessanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio, su proposta del Responsabile unico nazionale adotta il proprio regolamento, a maggioranza qualificata dei tre quarti dei suoi componenti. Il regolamento prevede, per il funzionamento del Servizio,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

meccanismi di ponderazione dei voti che garantiscano, tra l'altro, il rispetto della pariteticità tra la componente statale e quella regionale.

Art. 8

(Commissione meteorologica nazionale)

1. La Commissione meteorologica nazionale, che svolge funzioni di comitato tecnico-scientifico, formula proposte al Piano triennale delle attività, su richiesta del Responsabile unico nazionale e valuta i dati e le informazioni resi disponibili anche da altre istituzioni ed organizzazioni nonché piani, programmi e progetti nelle materie di interesse del Servizio.
2. La Commissione è composta da non più di undici membri di comprovata competenza scientifica e di specifica e qualificata esperienza nelle materie di competenza del Servizio, tra i quali è eletto il Presidente. Il Responsabile unico nazionale del Servizio partecipa alle riunioni della Commissione meteorologica nazionale senza diritto di voto.
- 3 Per la partecipazione alle riunioni della Commissione, ai componenti non spetta la corresponsione di alcun compenso ed emolumento a qualsiasi titolo riconosciuti.
4. I componenti, le modalità di funzionamento della Commissione e di elezione del Presidente sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio, previa intesa della Conferenza Unificata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 9

(Il Direttore tecnico operativo)

1. Il Direttore tecnico operativo è responsabile della gestione tecnica ed operativa del Servizio e della corretta attuazione delle procedure operative e delle relative proposte di aggiornamento, secondo le direttive impartite dal Responsabile unico nazionale, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dei regolamenti adottati nonché il coordinamento dei compiti e delle funzioni istituzionali presso le diverse strutture operative.
2. Il Direttore mantiene il trattamento economico complessivo in godimento, che resta a carico dell'amministrazione d'appartenenza.
3. Il Direttore si avvale di un Ufficio di supporto costituito da un contingente di personale non superiore alle venti unità, rese disponibili dagli organismi e dalle strutture individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, che mantengono lo stato giuridico ed il trattamento economico complessivo in godimento, i cui oneri permangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 10

(Il Comitato tecnico operativo nazionale)

1. Il Consiglio, al fine di garantire la convergenza delle strategie operative e l'omogeneità delle modalità di esercizio e di svolgimento dei compiti e delle funzioni del Servizio, costituisce un Comitato tecnico operativo nazionale, presieduto dal Direttore tecnico operativo e articolato in sezioni, composte da rappresentanti designati dagli organismi e dalle strutture di cui all'articolo 1, comma 2. Le sezioni sono costituite nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

l'attività del Servizio a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.11

(Sedi e strutture operative)

1. Il Servizio, ha sede centrale in Roma presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sedi operative decentrate presso gli organismi e delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Servizio, attraverso gli organismi e le strutture di cui all'articolo 1, comma 2, può istituire ed organizzare l'attività di sedi operative, nei limiti delle risorse disponibili secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5.

Art.12

(Personale)

1. Il personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio nell'ambito degli organismi e delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di assicurarne l'operatività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mantiene il proprio stato giuridico ed economico con oneri a carico delle Amministrazioni di appartenenza, per le quali la partecipazione al Servizio rientra nell'esercizio delle ordinarie funzioni d'istituto.
2. Al fine di agevolare l'integrazione delle diverse componenti del Servizio nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

personale di cui al comma 1 e le relative unità organizzative, possono operare presso le sedi operative di cui all'articolo 11, ovvero presso la sede centrale del Servizio.

Art. 13

(Modifiche normative)

1. Per effetto dell'entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 inerente le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica è così modificato:

a) al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

“e) nomina i rappresentanti dell'Aeronautica Militare all'interno degli organi di direzione e controllo del Servizio meteorologico nazionale distribuito costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) al comma 3 è abrogata la lettera b);

c) dopo il comma 3, è aggiunto, infine, il seguente:

“3-bis. Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare assicura, tramite gli appositi comandi, la disponibilità ed il funzionamento delle risorse impiegate nel settore meteorologico dell'Aeronautica Militare così come apportate al Servizio meteorologico nazionale distribuito costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano salve le forniture dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'ente preposto all'assistenza al volo nonché le attribuzioni ed i compiti dell'Aeronautica Militare di cui agli articoli 691 e 691-bis del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

codice della navigazione relativamente alla meteorologia aeronautica e la competenza e responsabilità della meteorologia operativa militare.”

Il Presidente della Repubblica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Relazione illustrativa

Il presente provvedimento è stato predisposto in attuazione del comma 4, dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ove è previsto che, con decreto del Presidente della Repubblica, venga costituito il Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND). Il provvedimento costituisce regolamento di esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 111 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mediante il conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di compiti e funzioni amministrative dello Stato, ha dato attuazione alla legge n. 59 del 1997 e successive modifiche e integrazioni.

La realizzazione dell'SMND, istituito nel marzo 1998 dal richiamato articolo 111 del D. Lgs. n.112/98, trova effettiva costituzione ed attuazione nel presente D.P.R., che, secondo il disposto del comma 3-bis citato, introdotto dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, va ad innestarsi nel Sistema di allertamento nazionale, statale e regionale istituito con la direttiva Presidente del Consiglio emanata il 24 febbraio 2004.

La permanente necessità di realizzazione, procrastinata a causa dell'indiscussa complessità insita nella relativa attuazione e delle novità progressivamente intercorse sul piano operativo, ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente mediante introduzione ad opera della legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2015 n. 59, del comma 4, dell'articolo 3-bis nella legge costitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, ove è stato individuato un nuovo termine per provvedere all'attuazione del servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), che la norma in parola incardina nell'ambito del sistema di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile. L'individuazione dei compiti del Servizio da stabilire, nel rispetto della normativa di settore dei diversi soggetti coinvolti, è stata demandata all'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, la Presidenza si trova ad attuare una norma, dalla particolare complessità che comporta l'esigenza di interlocuzioni condivise tra i diversi attori coinvolti, improntate all'insegna della ragionevolezza, della omogeneizzazione della ponderazione, dell'organizzazione, nonché della razionalizzazione.

Tale previsione normativa intende, dunque, completare il percorso avviato con l'emanazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri citata che si è premurata di avviare la costituzione di un moderno sistema di monitoraggio e valutazione dei fenomeni meteorologici e climatici, finalizzato all'allertamento delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, tramite la rete composta dai Centri funzionali regionali e da quello centrale nazionale. In tal senso, il processo di costruzione del nuovo Servizio consente di completare la visione delle tematiche oggetto di considerazione ricomprendendo anche i più generali ambiti di analisi climatologica e di supporto al settore dell'agricoltura nonché tutti gli altri ambiti produttivi, in un ottica di servizio pubblico di livello nazionale.

Nel processo di costituzione del Servizio in rassegna, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intende attuare con ragionevolezza il compito affidatole, operando un corretto raccordo tra la novella legislativa e la norma originaria, che prevedeva l'istituzione dello SMND secondo criteri di "coordinamento forte", dotato di autonomia scientifica, tecnica e amministrativa, mediante l'emanazione di decreti legislativi - strumento normativo individuato per dare l'attuazione all'intera riforma avviata con la legge n. 59/1997, per individuare la composizione ed i compiti del Consiglio Direttivo e l'organizzazione del Servizio. Nell'attuale prospettiva normativa, il disposto del comma 4, dell'articolo 3-bis citato, successivamente intervenuto, relativo all'attuazione del Servizio, non sembrerebbe recare disposizioni inerenti una nuova delega normativa, bensì una mera reiterazione della norma precedente.

Tale determinazione emerge chiaramente dall'esame della formulazione adottata dal legislatore, ove è possibile rilevare che, pur essendo esplicitamente indicato il termine di emanazione del provvedimento attuativo, non si rinviene alcun



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

riferimento all'individuazione del soggetto deputato all'attuazione del disposto, bensì solo un generico riferimento alla necessità di provvedervi, nonché al rispetto della normativa vigente per i diversi settori. E' di tutta evidenza, inoltre, come l'attuale formulazione non risulti in linea con quella adottata nei provvedimenti normativi di delega, istituto normativo che, tra l'altro, non avrebbe potuto essere inserito nel testo di un decreto-legge, né tanto meno in quello della relativa legge di conversione.

Ciò posto, in considerazione del tenore della norma, si ritiene che essa non possa che prefigurare l'adozione di un atto di esecuzione di natura regolamentare da emanare con apposito Decreto del Presidente della Repubblica.

Con il presente provvedimento, dunque, si intende dare esecuzione alla costituzione del SMND, precisando che, seppure lo strumento normativo utilizzato assume la forma di un Regolamento, lo stesso può ben ritenersi conforme al vigente Titolo V della Costituzione, in quanto con l'atto di adozione del medesimo provvedimento non si intende interferire con l'autonomia delle regioni, in materie a legislazione concorrente - ove un tale strumento normativo non sarebbe ammesso-, bensì individuare disposizioni recanti l'organizzazione di un Servizio improntato sull'azione comune ancora più che sulla collaborazione tra lo Stato e le Regioni, da realizzarsi non solo sul piano operativo, ma anche su quello della disciplina e della regolazione, mediante percorsi condivisi ed intese da acquisirsi in sede di Conferenza permanente tra Stato e Regioni e di Conferenza Unificata.

Le disposizioni normative richiamate dispongono, perciò, che il costituendo Servizio sia preposto allo svolgimento di compiti conoscitivi, tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia e della climatologia, al fine di fornire conoscenze, informazioni e valutazioni, anche di natura previsionale, alle Autorità ed ai soggetti pubblici che svolgono attività volte alla tutela dell'integrità della vita, della salute, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, anche nell'ambito di trattati o accordi internazionali, concorrendo, prioritariamente, all'attività del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico di cui al richiamato articolo 3-bis della legge n. 225/1992 e s.m.i.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla rinvenuta esigenza di introdurre nei campi ove lo SMND deve espletare i propri compiti istituzionali accanto a quello della meteorologia individuato dall'articolo 111, anche quello della climatologia, in quanto, sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche, è ormai pienamente condiviso che queste due branche della scienza dell'atmosfera sono entrambe preposte allo studio dei medesimi fenomeni e si differenziano esclusivamente per le scale di tempo utilizzate.

In particolare:

- la meteorologia lavora su scale temporali relativamente brevi (dall'ora a 2-3 settimane), per le quali studia, monitorizza, analizza e prevede i fenomeni che avvengono in un dato tempo e luogo;
- la climatologia lavora su scale temporali più lunghe (almeno 20-30 anni), per le quali valuta l'insieme delle condizioni meteorologiche medie di un territorio e studia le dinamiche del clima per il futuro, evidenziando eventuali mutamenti climatici.

Pertanto meteorologia e climatologia rappresentano, oggi, due aspetti della stessa scienza che permettono l'osservazione, la rappresentazione e la previsione di fenomeni atmosferici differenziandosi solo per le scale temporali utilizzate. I due settori risultano quindi inscindibili per una definizione completa delle varie rappresentazioni degli eventi possibili nel tempo su un determinato territorio.

Tutti i servizi meteorologici dei Paesi più sviluppati, infatti, vedono la fruttuosa convivenza del settore meteorologico e di quello climatologico, entrambi indispensabili per uno studio esaustivo dell'atmosfera, così come peraltro richiesto dalla stessa Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), organismo delle Nazioni Unite.

Il nascente Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito, quindi, non potrà prescindere dallo sviluppo, nel proprio ambito, dei due settori che, sebbene differenziati costituiscono un'unica metodologia scientifica di rappresentazione dello stato dell'atmosfera nel tempo, affinché tali discipline possano coordinarsi in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

modo tale da poter garantire sia una più sistematica e costante sinergia, sia un rispetto più rigoroso, da parte dei vari professionisti, gruppi, enti e servizi, dei ruoli e delle competenze specifiche e peculiari propri dei due diversi ambiti.

Il SMND viene, dunque, istituito in qualità di unico Servizio pubblico nazionale, dotato di autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, incaricato di svolgere servizi pubblici nel campo della meteorologia e climatologia mediante il concorso degli organi statali competenti in materia e delle regioni ovvero degli organismi regionali da esse designati. Il SMND opererà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attualmente allocate, in conseguenza dello strutturarsi nel tempo di utenze con responsabilità istituzionali ed operative diverse, in molteplici settori statali quali la Difesa, l'Agricoltura, i Trasporti, le Attività Produttive, la Protezione Civile e l'Ambiente.

L'SMND costituisce, inoltre, la risposta all'evolversi, anche in campo europeo ed internazionale, della competitività, sempre più marcata tra servizi privati e servizi pubblici. Infatti sempre più pressantemente si delinea l'esigenza, comune in tutti i Paesi avanzati, di assicurare servizi pubblici efficaci, efficienti, avanzati ed innovativi nel campo della meteorologia e climatologia, così come nel campo più generale dell'osservazione della terra e della gestione condivisa di dati ed informazioni, capaci di assolvere con la necessaria autorevolezza ed unitarietà di visione e linguaggio le funzioni e responsabilità pubbliche conseguenti, sovente vanificate dall'attuale pluralità di espressioni a fronte di un settore privato insufficientemente controllato e focalizzato sul marketing comunicativo.

La struttura organizzativa ed operativa nazionale che il presente provvedimento delinea nel rispetto del quadro normativo vigente, risponde a caratteristiche di:

- a) adeguatezza allo sviluppo ed ai requisiti sociali ed economici della Comunità nazionale;
- b) conformità ad una architettura istituzionale determinata dal concorso solidale di Stato, Regioni e Province autonome;
- c) autorevolezza ed unitarietà a livello europeo ed internazionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

In tal senso il SMND, costituito **all'articolo 1**, ed in particolare al comma 1, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costruisce un "sistema nazionale" in grado di implementare il livello di sicurezza del Paese, allineando la gestione delle attività in ambito meteorologico e climatologico ai più avanzati standard in ambito Comunitario ed estero, consolidandone le prospettive future e consentendo al sistema stesso di rafforzare il proprio ruolo ed accrescere le proprie risorse tecno-operative ed il livello di conoscenza e di competenza, mediante il ricorso a percorsi condivisi e coordinati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

Infatti l'SMND:

- a) raccoglie e mette a sistema i patrimoni meteorologici e climatologici delle Regioni e Province Autonome e dello Stato, oramai consistenti, proteggendo gli investimenti a lungo termine grazie ai quali sono stati costruiti, riconoscendo e salvaguardando le competenze acquisite dagli operatori della meteorologia e climatologia pubblica;
- b) offre agli attuali e diversi servizi pubblici nazionali e regionali nel campo della meteorologia e climatologia, garanzie di stabilità;
- c) offre l'opportunità concreta di costruire sinergie attuando, tra l'altro, la condivisione di conoscenze, esperienze, strumenti, metodi e procedure, di contenere le spese mediante la stipula di contratti di manutenzione unici, di evitare dispendiose duplicazioni attraverso attività di sviluppo condivise, coordinate e collaborative sulla base di scelte univoche, di favorire la qualificazione e la crescita del personale attraverso la formazione e la certificazione, di valorizzare la meteorologia e la climatologia pubblica attraverso una diffusione omogenea e controllata dell'informazione, di aumentare la qualità della previsione, del monitoraggio e della sorveglianza meteorologica e climatologica complessiva e locale in particolare nelle regioni italiane ad oggi sprovviste di autonome strutture e capacità operative, al fine di incrementare i livelli di sicurezza delle popolazioni e dei territori;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

d) assicura una maggiore uniformità e omogeneità tecnologica, metodologica ed operativa sull'intero territorio nazionale, valorizzando le risorse distribuite rendendo più disponibile ed accessibile una coordinata e condivisa applicazione delle esperienze, delle conoscenze e delle competenze e diffondendo all'intero sistema modalità operative e gestionali più coerenti ed allineate agli standard internazionali;

e) promuove esperienze condivise rafforzando la sinergia tra Stato, Regioni e Province autonome per il raggiungimento di obiettivi strategici comuni.

Punto cardine dell'attuazione del Servizio è quindi la condivisione strategica tra Stato, Regioni e Province autonome di obiettivi comuni e di risorse e competenze per la realizzazione di un servizio efficiente, assicurato da un'azione comune ed unitaria per il raggiungimento delle finalità, dei compiti e delle funzioni istituzionali ad esso attribuiti dal presente provvedimento.

Il comma 2, nel richiamare i profili di autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa previsti dalle norme istitutive, stabilisce i criteri in base ai quali individuare, all'interno delle Amministrazioni dello Stato specificate dal successivo articolo 7 e delle Regioni e Province Autonome, gli organismi e le strutture che partecipano al Servizio. A tal fine precisa che si tratta dei soggetti che svolgono le attività di preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza meteorologica di cui all'art. 3-bis della legge n. 225/1992, quelli ai quali è affidato l'espletamento di servizi meteorologici, agrometeorologici e climatologici nonché, limitatamente all'ambito statale, i soggetti che assicurano la rappresentanza dell'Italia nelle sedi europee e internazionali nello specifico settore, o ne sostengono il relativo contributo permanente. Tali organismi e strutture, individuati con le modalità illustrate dal comma 5, costituiranno la struttura organizzativa del Servizio, articolata in una struttura di coordinamento operativo e concorso nazionale costituita come stabilito dagli articoli da 5 a 10.

Il comma 5, rinvia l'individuazione e l'aggiornamento dell'elenco e delle strutture aventi le caratteristiche previste dal comma 2 e la rispettiva definizione delle modalità di partecipazione al Servizio, ivi compresa l'individuazione delle risorse



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

strumentali, umane e finanziarie necessarie all'espletamento dei relativi compiti ed alla propria organizzazione, all'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con i Ministri di volta in volta interessati o vigilanti, per quanto riguarda gli organismi e le strutture statali, ovvero previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per quelli a queste ultime afferenti. Tale individuazione, che non deve comunque comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrà altresì integrarsi con una ricognizione delle attività svolte in regime di accordo o convenzione e delle funzioni di rappresentanza nazionale esercitate in ambito europeo ed internazionale.

Considerata la molteplicità e complessità dei soggetti concorrenti al Servizio, appartenenti, inoltre, ad ordinamenti diversi, il ricorso allo specifico strumento normativo citato, oltre a consentire di non appesantire il testo del presente provvedimento e di rispettare i caratteri di generalità astrattezza ed innovatività propri dei Regolamenti, consentirà di provvedere alla composizione del Servizio armonizzando le caratteristiche e peculiarità dei soggetti a tal fine individuati e assicurerà, altresì, la possibilità di aggiornarla in ragione dei vari mutamenti o ampliamenti che possono intervenire nella platea degli organismi e delle strutture concorrenti all'espletamento del Servizio, nonché a seguito dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa a cui è soggetta la materia in rassegna.

I decreti del Presidente del Consiglio, emanati previa intesa della Conferenza Stato-regioni, debbono essere adottati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

Inoltre al comma 6, sono previste disposizioni che, ricorrendo agli strumenti organizzativi a carattere temporaneo già presenti nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consentiranno di gestire le fasi transitorie e di prima attivazione del Servizio.

Le finalità, **individuate all'articolo 2**, che il servizio persegue sono volte all'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti delle previsioni meteorologiche



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

per l'uniforme attivazione delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, al miglioramento della qualità delle azioni svolte dalle diverse componenti nei settori della meteorologia e climatologia, mediante la condivisione di banche dati, informazioni, tecnologie e professionalità, e all'economicità dell'impiego delle risorse pubbliche destinate a finanziare le attività del Servizio.

Il servizio assicurando il coordinamento e l'esercizio unitario delle attività, fornisce conoscenze, informazioni, valutazioni e previsioni meteorologiche e climatologiche alla Comunità nazionale e prioritariamente alle Autorità statali, regionali al fine di sostenerle nelle decisioni e nell'assolvimento delle conseguenti necessità operative, in particolare per le funzioni di protezione civile, tutela della salute e dell'ambiente. E' previsto, infine, che il Servizio programmi la propria attività con l'obiettivo di mantenere e sviluppare il livello dei servizi e delle prestazioni attualmente assicurati dai soggetti ed organismi interessati, garantendone, in particolare, ove necessario la continuità temporale, anche in funzione sussidiaria rispetto alle sue componenti.

Le funzioni istituzionali del Servizio, i compiti e le attività sono organizzati ed articolati per macroaree omogenee che il provvedimento delinea puntualmente **all'articolo 3**.

Segue **l'articolo 4** relativo alla procedura di acquisizione dei dati e delle informazioni ed alla loro accessibilità, interoperabilità e condivisione con gli altri soggetti interessati anche attraverso la partecipazione del servizio stesso alle attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'articolo 5 individua gli organi e la struttura organizzativa, dei quali trattano specificamente i successivi articoli. In particolare, **l'articolo 6** reca disposizioni inerenti il Responsabile unico nazionale con particolare riferimento ai compiti allo stesso assegnati, **l'articolo 7** inerisce il Consiglio e le relative funzioni, **l'articolo 8** riguarda la Commissione meteorologica nazionale, che svolge le funzioni di comitato tecnico-scientifico, **l'articolo 9** concerne il Direttore tecnico operativo e **l'articolo 10** è relativo al Comitato tecnico operativo nazionale la cui costituzione ed articolazione in sezioni operative è rimessa alla determinazione del Consiglio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

L'articolo 11 prevede che il SMND abbia una sede centrale in Roma presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sedi decentrate presso i soggetti pubblici di riferimento delle autorità. Tuttavia, il Servizio, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può istituire ed organizzare il funzionamento di altre sedi operative al fine di attivare, ove non presenti e ove ritenuto necessario, nuove strutture operative nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, mediante impiego dei medesimi soggetti pubblici di riferimento.

L'articolo 12 reca disposizioni inerenti il personale adibito ai compiti istituzionali del Servizio in rassegna stabilendo che lo stesso personale mantenga il proprio stato giuridico ed economico e permanga incardinato nelle amministrazioni d'appartenenza, sottolineando, in tal modo, che la partecipazione al Servizio rientra nell'esercizio delle rispettive funzioni d'istituto. Inoltre, al fine di promuovere l'integrazione delle diverse componenti del Servizio, al comma 2, è previsto che presso le diverse strutture operative, compresa quella centrale possano operare unità di personale e unità organizzative già costituite in seno agli organismi costitutivi del Servizio.

Infine **l'articolo 13**, infine, introduce variazioni a provvedimenti connessi con la materia del regolamento in rassegna e, nello specifico all'articolo 99 del testo unico regolamentare dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, nella parte in cui definisce le attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare nel settore del servizio meteorologico, che, per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento, necessitano di modificazioni. Le modifiche citate intervengono contestualmente all'emanazione del presente al fine di garantire al regolamento in rassegna la coerenza del quadro normativo di riferimento all'atto della sua entrata in vigore con il funzionamento del servizio meteorologico nazionale distribuito. Va evidenziato che le modifiche introdotte sono dirette ad armonizzare con il presente provvedimento le prerogative del Capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare in ordine all'alta direzione tecnico operativa di controllo dell'intero servizio meteorologico, che risulterebbero incoerenti con la citata nuova struttura, riconoscendo, contestualmente, alla medesima figura attribuzioni funzionali al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

contributo che l'aeronautica militare dovrà fornire nell'ambito del Servizio. Le variazioni introdotte non concretano disposizioni volte a modificare l'organizzazione degli uffici del Ministero della Difesa, tali da essere ricomprese nei casi in cui la normativa prevede il ricorso alle procedure di approvazione, individuate, dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei Regolamenti.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

**Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento protezione civile**

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Costituzione del Servizio meteorologico nazionale distribuito, predisposto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225."

Referenti dell'Amministrazione proponente:

Dott. Roberto Bruno Mario Giarola, Responsabile dell'Ufficio del Consigliere Giuridico

Dott.ssa Paola Caporalini Aiello – Ufficio del Consigliere Giuridico

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è finalizzato a dare attuazione al disposto del comma 4, dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, ove è previsto che, con decreto del Presidente della Repubblica, venga costituito il Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND). Tale Servizio, che rappresenta un soggetto giuridico di nuova istituzione, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico dall'articolo 111 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e trova effettiva costituzione ed attuazione nel regolamento in esame, in adesione al rinnovato intendimento espresso dal Legislatore come sopra richiamato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Premessa l'interdisciplinarietà della materia, il presente provvedimento, secondo il disposto del comma 3-bis citato, va ad innestarsi nel Sistema di allertamento nazionale, statale e regionale istituito con la direttiva Presidente del Consiglio emanata il 24 febbraio 2004, che disciplina attività di pertinenza del Servizio nazionale di protezione civile e rientra nell'ambito di competenza della protezione civile, che, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è annoverata tra le materie a legislazione concorrente. Il sistema ordinamentale italiano in materia di protezione civile è disciplinato organicamente dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante

l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, ripetutamente novellato ed integrato e riordinato, da ultimo, dal richiamato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Rilevanti risultano, altresì, il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2001, n. 401, in materia di coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività della protezione civile ed il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, per la disciplina ed il potenziamento dei compiti del Dipartimento della protezione civile. Per quanto riguarda, infine, il conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali, il quadro normativo nazionale in materia di protezione civile è costituito dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'entrata in vigore del presente regolamento, come disposto dall'articolo 13 incide sull'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 inerente le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo, costituendo attuazione delle disposizioni citate in premessa non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali e mira, nel suo complesso, a disciplinare il funzionamento ed i compiti affidati al costituendo Servizio nel campo della meteorologia e climatologia al fine di fornire conoscenze, informazioni e valutazioni, anche di natura previsionale, alle Autorità ed ai soggetti pubblici che svolgono attività volte alla tutela dell'integrità della vita, della salute, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, anche nell'ambito di trattati o accordi internazionali, concorrendo, prioritariamente, all'attività del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico di cui al richiamato articolo 3-bis della legge n. 225/1992 e s.m.i..

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente intervento normativo, predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 111 del d.lgs. 112/98, e innestato nell'ambito della protezione civile annoverata, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, tra le materie a legislazione concorrente, attua le disposizioni che prevedono l'istituzione di un Servizio meteorologico nazionale al quale partecipano sia le istituzioni che i soggetti statali e regionali. ~~Per le superiori considerazioni~~ il regolamento in parola viene acquisito ~~senza~~ il parere della Conferenza permanente Stato-regioni, nonché, per specifiche determinazioni ed ambiti, fa ricorso all'istituto dell'intesa regionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità in quanto, come espressamente previsto dal provvedimento, il Servizio, nella sua forma distribuita, è fondato sul principio di sussidiarietà di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo ha come obiettivo l'individuazione dei compiti e delle modalità di attuazione dell'SMND quale unico Servizio pubblico nazionale, dotato di autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa incaricato di svolgere servizi pubblici nel campo della meteorologia e climatologia mediante il concorso degli organi statali competenti in materia e delle regioni ovvero degli organismi regionali da esse designati. Il SMND diverrà operante nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Non vi sono, pertanto, rilegificazioni e i rinvii a provvedimenti di natura amministrativa per gli aspetti più operativi consente di perseguire i richiamati obiettivi in termini di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sono presenti in Parlamento provvedimenti vertenti su questioni specificamente oggetto del presente regolamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulla specifica materia regolamentata.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni oggetto della presente iniziativa normativa.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha evidenza di pronunciamenti giurisprudenziali innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ovvero di procedimenti pendenti nella medesima sede, sulle questioni oggetto della presente iniziativa normativa.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha evidenza di pronunciamenti giurisprudenziali innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ovvero di procedimenti pendenti nella medesima sede, sulle questioni oggetto della presente iniziativa normativa.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Considerata la specificità del caso non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo non introduce nell'ordinamento giuridico nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'intervento normativo ~~non~~ utilizza la tecnica della novella legislativa per apportare modifiche al DPR 90/2010.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto della presente iniziativa normativa.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento normativo in esame non prevede l'emanazione di atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati aggiornati e disponibili presso le amministrazioni competenti.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: schema di regolamento relativo alla Costituzione del Servizio meteorologico nazionale distribuito a norma dell'articolo 3-bis, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Referente: Dipartimento della protezione civile

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

I servizi di meteorologia sono, oggi, assicurati sia da una serie di soggetti pubblici, che vi adempiono in attuazione dei propri compiti d'istituto, sia da soggetti privati, operanti in ambito commerciale e a scopo di lucro. In carico ai primi, in particolare, vi è l'intera filiera finalizzata alla produzione, emissione e diffusione di messaggi di allertamento in previsione o in caso di eventi che, per le loro caratteristiche intrinseche, possono comportare pericoli alla pubblica e privata incolumità.

L'attuale sistema 'misto' si è costituito nel corso degli ultimi anni, dopo che il possesso ed il trattamento dei dati di base necessari per la formulazione di previsioni meteo, sono stati resi accessibili superando la precedente privativa in capo all'Aeronautica Militare.

A tal fine si sono strutturati, a partire dalla seconda metà degli anni '90, sistemi e procedure per assicurare l'integrazione delle previsioni meramente 'meteorologiche' con le informazioni necessarie ai fini della tutela della sicurezza dei cittadini e degli insediamenti, contribuendo alla nascita di un sistema di allertamento pubblico.

Nell'ambito di tale percorso, l'articolo 111 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, aveva previsto la costituzione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito, quale organismo pubblico unitario per l'esercizio integrato di tutte le funzioni pubbliche concorrenti nello specifico settore. La concreta costituzione del Servizio, tuttavia, è stata procrastinata nel tempo a causa della rilevante complessità insita nella relativa attuazione, nonché delle novità progressivamente sopravvenute sul piano operativo.

Con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, infatti, sono state disciplinate le procedure operative del sistema di allertamento,

concentrando l'attenzione sull'esigenza di assicurare alle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile la necessaria messaggistica di allertamento e ponedo, momentaneamente, in secondo piano la realizzazione dell'architettura istituzionale ed organizzativa del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito.

Le sempre più frequenti e complesse interazioni, anche dialettiche, tra la messaggistica prodotta dalle strutture pubbliche (basata sul perseguimento di obiettivi di affidabilità e proporzionalità, considerato l'impatto elevatissimo che la diffusione di allertamenti sovradimensionati può avere nell'ordinata vita delle collettività interessate) e le previsioni offerte dai soggetti commerciali nel frattempo costituitisi (privi di qualunque vincolo di responsabilità e basanti il proprio sostentamento sull'attenzione suscitata dalla propria attività e sulle pubblicità ospitate nei rispettivi siti internet) hanno ravvivato l'interesse e l'opportunità di costituire il Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito, quale luogo unitario di elaborazione e produzione di informazioni certificate e pubbliche in campo meteo-climatologico, in grado di conferire alla messaggistica di allertamento l'auspicato grado di omogeneità, affidabilità ed unicità in un panorama comunicativo frammentato e non soggetto alle medesime regolamentazioni. In tal senso è intervenuto il comma 4 dell'art. 3-bis della legge 225/92, introdotto in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 59/2012, che ha ribadito l'esigenza di procedere alla costituzione del nuovo Servizio.

Il provvedimento, attuando il corretto raccordo tra la novella legislativa e la norma originaria, intende disciplinare l'organizzazione del Servizio e nel contempo la composizione e l'individuazione dei compiti da affidare al Consiglio direttivo, nel rispetto del criterio di "coordinamento forte tra i vari soggetti statali e regionali coinvolti" introdotto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La costituzione dell'SMND, mediante le caratteristiche impresse al servizio, si prefigge, quindi, lo scopo di assicurare alla collettività, oltre che agli operatori istituzionali di protezione civile a livello centrale e territoriale, di un moderno sistema di monitoraggio e valutazione dei fenomeni meteorologici e climatici, finalizzato all'allertamento delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, tramite la più stretta integrazione tra la rete composta dai Centri funzionali regionali e da quello centrale nazionale e tutti gli altri soggetti pubblici che, a vario titolo, detengono reti o svolgono funzioni in ambito meteo-climatologico, ricomprendendovi, ad esempio, anche gli ambiti inerenti l'analisi climatologica e di supporto al settore dell'agricoltura nonché a tutti gli altri ambiti produttivi, in un ottica di servizio pubblico di livello nazionale.

La nuova struttura organizzativa ed operativa nazionale, quindi, risponderà alle seguenti esigenze:

- a) adeguatezza allo sviluppo ed ai requisiti sociali ed economici della Comunità nazionale, ottimizzando gli sforzi delle varie componenti in materia di aggiornamento tecnologico;
- b) conformità ad una architettura istituzionale determinata dal concorso solidale di Stato, Regioni e Province autonome;
- c) autorevolezza ed unitarietà a livello europeo ed internazionale.

Al fine di realizzare una struttura preposta all'efficace svolgimento di servizi pubblici nel campo della meteorologia e climatologia mediante il concorso degli organi statali competenti in materia e degli organismi regionali a tali materie designati, che concorrano ognuno per quanto di propria competenza allo svolgimento di compiti conoscitivi, tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia e della climatologia, con lo scopo precipuo di fornire migliori e più complete e coerenti conoscenze, informazioni e valutazioni, anche di natura previsionale, alle Autorità ed ai soggetti pubblici che svolgono attività volte alla tutela dell'integrità della vita, della salute, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, anche nell'ambito di trattati o accordi internazionali, si intende, quindi, procedere alla costituzione di un servizio istituito in qualità di unico Servizio pubblico nazionale, dotato di autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa.

Per realizzare una tale struttura in grado di fornire un efficiente servizio pubblico, si intende porre a sistema i vari soggetti, che allo stato a vario titolo svolgono attività nell'ambito in rassegna, e armonizzarne lo svolgimento delle attività e potenziare l'esistente mediante la ricognizione delle risorse, umane, strumentali e finanziarie che, allo stato, sono impiegate indipendentemente dell'ambito meteorologico.

L'effetto che tale razionalizzazione si prefigge, oltre al contenimento della spesa attuato in ragione della ricognizione e della razionalizzazione delle risorse che entrano a far parte del settore, è la messa in rete degli organismi pubblici operanti nel settore, con la conseguente forte autorevolezza che deriverà dall'emissione di messaggi univoci, condivisi, corrispondenti ai vari livelli di competenza ed ai diversi settori di attività.

Pertanto, il SMND, che opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attualmente allocate, in conseguenza dello strutturarsi nel tempo di utenze con responsabilità istituzionali ed operative diverse, in molteplici settori statali quali la Difesa, l'Agricoltura, i Trasporti, le Attività Produttive, la Protezione Civile e l'Ambiente, intende costituire una efficace risposta alla progressiva evoluzione intervenuta, anche in campo europeo ed internazionale, nella competitività tra servizi privati e servizi pubblici.

Sotto il profilo più strettamente europeo ed internazionale, infine, l'unitaria composizione del SMND consentirà di armonizzare le partecipazioni e rappresentanze nazionali nei diversi consessi competenti, allineando i soggetti che sostengono i relativi oneri in una filiera unitaria, anche mediante la formazione di posizioni univoche e coordinate in materia di politiche e misure di settore.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Costituisce obiettivo prioritario del provvedimento la realizzazione di un sistema integrato degli organismi e delle strutture tecnico-scientifiche che operano, in

ambito statale e regionale, nel campo della meteorologia e della climatologia mediante un'organizzazione basata su un coordinamento rafforzato delle stesse componenti al fine di:

- progredire nell'azione di omogeneizzazione delle modalità di elaborazione ed emissione, oltre che dei contenuti, delle previsioni meteorologiche finalizzate all'uniforme attivazione delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile in caso di allertamenti conseguenti a fenomeni meteorologici o climatici;
- migliorare la qualità delle azioni svolte dalle diverse componenti nei settori della meteorologia e climatologia, grazie alla condivisione delle basi di dati, delle informazioni, delle tecnologie e delle specifiche professionalità, in una prospettiva di progressiva integrazione, assicurando un'auspicabile omogeneità di valutazione;
- migliorare l'efficienza delle risorse di finanza pubblica attualmente destinate allo svolgimento delle azioni di competenza delle diverse componenti, perseguendo economie di scala e superando possibili duplicazioni di attività ed interventi;

Ciò posto, gli obiettivi con cui si vuole affrontare e risolvere le attuali rappresentate dalla molteplicità di soggetti che autonomamente svolgono attività in ambito meteorologico, con conseguenze a volte rilevanti in ordine all'attendibilità delle previsioni ed alle possibili duplicazioni e sovrapposizioni di attribuzioni, sono perseguiti mediante:

- l'integrazione delle attività svolte dai soggetti componenti che, comunque, continueranno a garantirne lo svolgimento delle rispettive funzioni fino al momento dell'entrata in operatività del Servizio, che si presuppone possa richiedere almeno un biennio.
- la ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al fine di eliminare duplicazioni sovrapposizioni nei compiti di istituto ed ottimizzare la programmazione e gestione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allo scopo di svolgere le complesse azioni di ricognizione e parametrizzazione necessarie, è prevista la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un'unità di missione a carattere temporaneo e transitorio, che si occuperà dell'attivazione e del coordinamento scientifico, tecnico ed amministrativo del servizio.

In definitiva, riguardo al modello organizzativo prescelto sono stati rilevati una serie di vantaggi, determinati dal perseguimento di obiettivi che si prefiggono lo scopo di migliorare l'efficienza dell'impiego delle risorse della finanza pubblica e nel contempo garantire l'esercizio di un sistema più efficace e più efficiente da proporre allo svolgimento di compiti conoscitivi, tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia e della climatologia.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, effettuata attraverso la valutazione della qualità e tempestività del servizio pubblico reso al servizio nazionale di protezione civile, alle Autorità ed ai soggetti pubblici, sarà effettuata mediante il monitoraggio dei seguenti indicatori:

- la tempistica di costituzione degli organi responsabili del corretto andamento e funzionamento del Servizio, puntualmente individuati nel presente provvedimento, mediante l'adozione dei relativi provvedimenti istitutivi;
- la tempistica di emanazione dei decreti di attuazione da parte del Presidente del Consiglio, di concerto con le Amministrazioni centrali competenti, per quanto concerne le strutture dello Stato e previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto concerne le strutture afferenti alle Regioni e Province Autonome, a cui è demandato il compito di individuare ed aggiornare l'elenco delle strutture partecipanti al servizio, nonché la definizione delle specifiche modalità di partecipazione al Servizio, ivi compresa l'individuazione delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie all'espletamento dei relativi compiti ed alla propria organizzazione.

Al riguardo del secondo indicatore, in particolare, va rappresentato che, considerata la molteplicità e complessità dei soggetti concorrenti al Servizio, appartenenti ad ordinamenti diversi, il ricorso allo specifico strumento normativo del DPCM, oltre a consentire di non appesantire il testo del presente provvedimento e di rispettare i caratteri di generalità astrattezza ed innovatività propri dei Regolamenti, consentirà di provvedere alla composizione del Servizio armonizzando le caratteristiche e peculiarità dei soggetti a tal fine individuati e assicurerà, altresì, la possibilità di aggiornarla in ragione dei prevedibili mutamenti o ampliamenti che possono intervenire nella platea degli organismi e delle strutture concorrenti all'espletamento delle finalità del Servizio, oltre che a seguito dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa a cui è soggetta la materia in rassegna.

I decreti del Presidente del Consiglio, emanati secondo i percorsi procedurali suindicati, debbono essere adottati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio coinvolge gli organismi e le strutture che svolgono le funzioni ed i compiti in materia di climatologia e meteorologia afferenti, ai sensi della normativa vigente, alle Regioni, alle Province Autonome ed alle Amministrazioni dello Stato. In particolare sono interessati gli organismi e le strutture che svolgono attività di preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e

vigilanza meteorologica di cui all'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i soggetti a cui è affidato l'espletamento di servizi meteorologici, agrometeorologici e climatologici, nonché gli organismi e le strutture statali che assicurano la rappresentanza dell'Italia nelle sedi europee e internazionali e che sono responsabili del relativo contributo permanente.

E' di tutta evidenza come i primi 'beneficiari' dell'intervento sono le autorità locali e gli altri soggetti del Servizio Nazionale della Protezione Civile (in particolare: Regioni, Comuni, Prefetture, altri organismi tecnici) che potranno così meglio gestire gli allertamenti e le misure conseguenti in caso di eventi preannunciati, favorendo una migliore comprensione dei fenomeni preannunciati da parte dei cittadini interessati, che fruiranno di una qualità degli strumenti previsionali maggiore, frutto delle sinergie innescate dalla partecipazione al Servizio dei diversi enti coinvolti. Il tutto a vantaggio della sicurezza della vita e delle attività delle comunità territoriali.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Nella redazione del provvedimento si è tenuto conto dell'elaborato prodotto dal Gruppo di lavoro istituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 27 febbraio 2013, composto da rappresentanti sotto il coordinamento del Presidente dell'ISPRA, composto da rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate, della Comunità scientifica, delle Regioni e Province Autonome nonché del Dipartimento della protezione civile.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

E' stata valutata ed esclusa l'azione di non intervento («opzione zero»), in considerazione del fatto che il coordinamento forte e l'integrazione tra i soggetti interessati richiede necessariamente un supporto amministrativo, provenendo questi da ambiti troppo diversificati, distinti anche tra strutture dell'Amministrazione statale e strutture facenti capo alle Regioni, enti tecnici e organismi sia ad ordinamento civile che militare. Tale considerazione è avvalorata ulteriormente dalla necessità di costituire un sistema integrato degli organismi e delle strutture tecnico-scientifiche che fornisca un adeguato ed efficiente servizio alle Autorità ed ai soggetti pubblici che svolgono attività volte alla tutela dell'integrità della vita, della salute, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, anche nell'ambito di trattati o accordi internazionali, concorrendo, prioritariamente, all'attività del Sistema di allerta nazionale della protezione civile.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Il testo è stato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile, tenendo conto del fatto che il legislatore

per la costituzione dell'SMND ha individuato uno strumento normativo specifico. La *ratio* della scelta operata in merito allo strumento appare motivata dalla trasversalità e dalla peculiarità dell'ambito trattato: è di tutta evidenza come le disposizioni recate dal presente provvedimento - finalizzate ad individuare l'organizzazione di un Servizio improntato sull'azione comune, ancor più che sulla collaborazione, dello Stato e delle Regioni, da realizzarsi non solo sul piano operativo, ma anche su quello della disciplina e della regolazione mediante percorsi condivisi ed intese da acquisirsi in sede di Conferenza permanente tra Stato e Regioni e di Conferenza Unificata - non intacchino la sfera di autonomia normativa di competenza regionale, ma, al contrario, la preservino e tutelino, in conformità alle disposizioni contenute nel vigente Titolo V della Costituzione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Il provvedimento chiarisce la portata applicativa delle norme primarie di riferimento in materia di costituzione del servizio meteo nazionale distribuito e della relativa organizzazione ed regolamentazione, mediante la scelta operata dal legislatore che, in considerazione della complessità, della configurazione e della finalità impresse alla costituenda struttura tra i vari modelli organizzativi ha eletto quello del "servizio nazionale distribuito" che, anche a seguito degli rilevanti risultati riportati da altri servizi o sistemi nazionali precedentemente costituiti in ambiti contermini, ha ritenuto più idonea di altre, trattandosi, come sopra accennato, di integrare, omogeneizzare, organizzare e coordinare un complesso di attività specifiche ed interdisciplinari che al momento vengono espletate indipendentemente da vari soggetti disseminati sul territorio nazionale.

Il sistema organizzato è denominato 'distribuito' in quanto i vari soggetti non perderanno la loro specificità organizzativa, ma saranno posti in condizione di radunare tutte le esperienze in campo meteorologico climatico in una modalità operativa di collaborazione e cooperazione con coordinamento forte, in grado di fornire risultati unici efficaci ed efficienti nell'ambito delle previsioni perseguendo specifici obiettivi:

- raccogliere e mettere a sistema i patrimoni meteorologici e climatologici delle Regioni e Province Autonome e dello Stato decisamente consistenti (reti, archivi di dati, modellistica, saperi e capacità valutative ed operative), proteggendo gli investimenti a lungo termine grazie ai quali sono stati costruiti, riconoscendo e salvaguardando le competenze acquisite dai diversi operatori della meteorologia e climatologia pubblica;

- offrire agli attuali e diversi servizi pubblici nazionali e regionali nel campo della meteorologia e climatologia, garanzie di stabilità nel quadro di una visione strategica unitaria;
- offrire l'opportunità concreta di costruire sinergie attuando, tra l'altro, la condivisione di conoscenze, esperienze, strumenti, metodi e procedure, di contenere le spese mediante la stipula di contratti di manutenzione unici, di evitare dispendiose duplicazioni attraverso attività di sviluppo condivise, coordinate e collaborative sulla base di scelte univoche, di favorire la qualificazione e la crescita del personale attraverso la formazione e la certificazione, di valorizzare la meteorologia e la climatologia pubblica attraverso una diffusione omogenea e controllata dell'informazione, di aumentare la qualità della previsione, del monitoraggio e della sorveglianza meteorologica e climatologica complessiva e locale, al fine di incrementare i livelli di sicurezza delle popolazioni e dei territori;
- assicurare una maggiore uniformità e omogeneità tecnologica, metodologica ed operativa sull'intero territorio nazionale, valorizzando le risorse distribuite rendendo più disponibile ed accessibile una coordinata e condivisa applicazione delle esperienze, delle conoscenze e delle competenze e diffondendo all'intero sistema modalità operative e gestionali più coerenti ed allineate agli standard internazionali;
- promuovere esperienze condivise rafforzando la sinergia tra Stato, Regioni e Province autonome per il raggiungimento degli obiettivi strategici comuni.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non ha effetti diretti sulle imprese

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

L'intervento non introduce nuovi oneri informativi o costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Premesso che l'attuazione dell'intervento regolatorio non comporta difficoltà di ordine finanziario in quanto non richiede il reperimento di ulteriori nuove risorse

amministrative e gestionali in quanto si colloca all'interno di procedimenti già disciplinati e finanziati nell'ambito delle norme vigenti, eventuali difficoltà che potrebbero, comunque emergere, in sede di realizzazione del servizio in grado di ritardare impedire l'attuazione e potrebbero riguardare sia la fase di costituzione e che quella di funzionamento.

La realizzazione della prima fase potrebbe essere rallentata dalla non tempestiva predisposizione ed approvazione dei decreti mentre la fase del funzionamento potrebbe essere condizionata da diversi elementi che la costituzione dell'architettura del servizio presuppone, con particolare riferimento all'ineludibile esigenza che i soggetti coinvolti garantiscano ed assicurino una stabile e continuativa partecipazione, ed all'espletamento dell'attività di ricognizione delle risorse messe a disposizione.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

L'attuazione dell'intervento normativo in esame è affidata ai soggetti istituzionali responsabili delle diverse fasi del procedimento, nell'ambito delle rispettive competenze affidate loro dalla normativa in vigore, con il Dipartimento della Protezione Civile che espleta le funzioni di referente e coordinatore, in quanto per determinazione del legislatore, il nascente SMND va ad innestarsi nel Sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, di cui alla legge 225/92.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

La pubblicità e l'informazione dell'intervento saranno assicurate attraverso le consuete modalità di diffusione ovvero sul sito istituzionale del Dipartimento e dei diversi soggetti coinvolti, nonché dalla divulgazione di specifici opuscoli informativi.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Dovendo monitorare la tempistica di emanazione dei DPCM di cui all'articolo 1, comma 5, del presente provvedimento, il Dipartimento della Protezione Civile si doterà di apposita strumentistica, assicurandone, in particolare, un'adeguata reportistica sul proprio sito istituzionale, in conformità alle policy in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Eventuali interventi correttivi potrebbero rendersi necessari, data la molteplicità e la complessità dei soggetti concorrenti al Servizio, appartenenti a molti ordinamenti diversi. Pertanto, al fine di non appesantire il testo del presente provvedimento e di rispettare i caratteri di generalità astrattezza ed innovatività propri dei Regolamenti, e nel contempo di provvedere all'eventuale aggiornamento della composizione del Servizio armonizzando le caratteristiche e peculiarità dei soggetti a tal fine individuati, in ragione dei vari mutamenti o ampliamenti che potrebbero intervenire nella platea degli organismi e delle strutture concorrenti nonché a seguito dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa a cui è soggetta la materia in rassegna, il provvedimento rinvia l'individuazione e l'aggiornamento dell'elenco e delle strutture e la rispettiva definizione delle modalità di partecipazione al Servizio, ivi compresa l'individuazione delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie all'espletamento dei relativi compiti ed alla propria organizzazione, all'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con i Ministri di volta in volta interessati o vigilanti, per quanto riguarda gli organismi e le strutture statali, ovvero previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per quelli a queste ultime afferenti.

Tale individuazione dovrà altresì integrarsi con una ricognizione delle attività svolte in regime di accordo o convenzione e delle funzioni di rappresentanza nazionale esercitate in ambito europeo ed internazionale.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il monitoraggio verrà espletato:

- dalla struttura di missione, istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, che opererà in fase di prima

attuazione e con durata limitata, ai fini dell'attivazione e del coordinamento scientifico, tecnico e amministrativo del Servizio, e che per lo svolgimento delle proprie attività opera d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile.

- dal Dipartimento della Protezione Civile che, come accennato, verificherà l'andamento degli indicatori, di cui alla lettera C9 della 1^ Sezione.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo in rassegna non è adottato per recepire direttamente alcuna direttiva europea